



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTE le leggi 18/03/1968, n. 337, 29/07/1980, n. 390, 09/02/1982, n. 37, recanti disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante;

VISTA la legge 30/04/1985, n. 163 e successive modificazioni, recante *“Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo”*;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l’istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, come modificato dal successivo D.P.C.M. del 24 giugno 2021, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO il D.M. 28 gennaio 2020, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con L. 22 aprile 2021, n. 55, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* e, in particolare, l’art. 6, comma 1, ai sensi del quale il *“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”* è rinominato *“Ministero della cultura”*;

VISTO il D.M. 27 luglio 2017, come modificato dal D.M. 25 ottobre 2021, recante *“Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”* e, in particolare, l’articolo 34 del predetto D.M. avente ad oggetto *“Acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali”*;

VISTO il D.M. 10 febbraio 2014, e successive modificazioni, recante *“Rideterminazione del numero dei componenti degli organi collegiali operanti presso la Direzione Generale per il Cinema e la Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo ai sensi dell’articolo 13 del decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013 n. 112”*;

VISTA la legge del 22 novembre 2017, n. 175, recante *“Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia”*;

VISTO il decreto di attribuzione dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito al Dott. Antonio Parente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15 gennaio 2021, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2021 al n. 295;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*;

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 – Supplemento Ordinario n. 50, con il quale è stata disposta la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato, per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 e, in particolare, la tabella n. 14 per lo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura che reca, tra gli altri, i capitoli di spesa afferenti il Fondo Unico per lo Spettacolo;



DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/a
PEC: mbac-dg-s@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-s@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

VISTO il decreto ministeriale 25 febbraio 2022, rep. n. 84, recante “Riparto del Fondo Unico per lo Spettacolo annualità 2022”, registrato alla Corte dei Conti il 28 marzo 2022 al n. 723, con il quale sono determinate le aliquote di riparto del Fondo Unico per lo Spettacolo per l’anno 2022, e nel quale è inoltre stabilito che, con successivo decreto, è disposta la suddivisione delle risorse fra i pertinenti capitoli di spesa;

VISTE le istanze presentate per l’anno 2020 entro il termine previsto dall’articolo 34 del D.M. 27 luglio 2017 e, in particolare, l’istanza codice DOM-2020-29702-CESVAD-00001 trasmessa dall’esercente di spettacolo viaggiante Degli Innocenti Alessandro;

VISTO il preavviso di provvedimento negativo del 12 ottobre 2020, ns. prot. n. 15675, con il quale, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 241/1990, è stata comunicata l’inammissibilità della suddetta istanza di contributo, in quanto le fatture concernenti l’acquisto dei beni, trasmesse a corredo della suddetta istanza, risultano emesse dalle ditte venditrici in data antecedente a quella del 1° ottobre 2019;

VISTE le osservazioni pervenute tramite pec del 21 ottobre 2020 con le quali il soggetto istante, tramite il proprio legale, contestava le motivazioni poste a base del succitato preavviso di rigetto;

VISTO il decreto direttoriale 3 dicembre 2020, rep. n. 2185, con il quale, su conforme parere espresso dalla Commissione consultiva per i circhi e lo spettacolo viaggiante nelle riunioni del 26 ottobre 2020 e del 19 novembre 2020, è stato disposto il rigetto della summenzionata istanza di contributo;

VISTA la comunicazione pervenuta tramite pec del 16 dicembre 2020 ed acquisita al numero di protocollo 18796 di pari data, con la quale il sig. Degli Innocenti Alessandro ha chiesto il riesame dell’istanza a fine di essere ammesso al contributo;

VISTA la nota del 29 dicembre 2020, ns. prot. n. 19373, con la quale è stato confermato il rigetto dell’istanza, in quanto con la suddetta comunicazione non sono stati introdotti nuovi ed ulteriori elementi idonei alla riapertura dell’istruttoria ai fini del riesame dell’istanza stessa;

VISTO il ricorso proposto dal sig. Degli Innocenti Alessandro notificato in data 1° Febbraio 2021;

VISTO l’avviso pubblicato sul sito del Direzione Generale Spettacolo, con il quale, in esecuzione dell’ordinanza cautelare del T.A.R. del Lazio n. 8361 del 14 luglio 2021, l’Amministrazione ha provveduto ad effettuare la notifica per pubblici proclami al fine di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti ammessi al contributo;

VISTA la sentenza n. 12233 del 26 novembre 2021, con la quale il T.A.R. del Lazio ha annullato il decreto direttoriale 3 dicembre 2020, rep. n. 2185, nella parte in cui ha rigettato l’istanza di contributo presentata dal sig. Degli Innocenti, rimettendo all’Amministrazione la conseguente valutazione in merito all’ammissibilità o meno del contributo;

ACQUISITO il parere espresso dalla Commissione consultiva per i circhi e lo spettacolo viaggiante la quale, come risulta dal verbale n. 12 del 27 dicembre 2021, ha proposto, alla luce della suddetta sentenza del TAR Lazio, di finanziare le singole parti dell’attrazione denominata “Giostra Tagadà”, ai sensi dell’art. 34, comma 2, del D.M. 27 luglio 2017, ossia la cassa biglietteria, il generatore e il piatto giostra;



DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/a
PEC: mbac-dg-s@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-s@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

VISTA la nota pervenuta tramite pec del 25 gennaio 2022 ed acquisita al numero di protocollo 585 del 26 gennaio 2022, con la quale il sig. Degli Innocenti, tramite il proprio legale, chiedeva la definizione del procedimento;

VISTA la nota del 20 gennaio 2022, ns. prot. n. 331, con la quale la Direzione generale Spettacolo ha chiesto un parere all'Avvocatura Generale dello Stato sulla sussistenza dei presupposti per impugnare la suddetta sentenza del T.A.R. del Lazio;

VISTA la nota pervenuta tramite pec del 15 febbraio 2022 ed acquisita al numero di protocollo 1794 del 17 febbraio 2022, con la quale l'Avvocatura Generale dello Stato ha comunicato che la sentenza del TAR Lazio non è utilmente impugnabile in appello;

ACQUISITO, come risulta dal verbale n. 1 del 15 marzo 2022, il parere favorevole espresso dalla Commissione consultiva per i circhi e lo spettacolo viaggiante all'ammissione al contributo dell'istanza di contributo presentata dal sig. Degli Innocenti Alessandro per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 del D.M. 27 luglio 2017 per l'acquisto dell'attrazione denominata "Giostra Tagadà", con l'esclusione dei soli costi relativi al montaggio della stessa, in quanto, come confermato anche dal T.A.R. del Lazio, "si tratta di un costo differente dall'acquisto dell'attrazione";

VISTA la nota del 25 marzo 2022, ns. prot. n. 2754, inviata ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990, con la quale è stata chiesta al sig. Degli Innocenti la trasmissione della documentazione mancante necessaria ai fini del completamento dell'istruttoria dell'istanza di contributo;

VISTI i documenti pervenuti tramite pec del 29 marzo 2022 ed acquisiti al numero di protocollo 2862 di pari data;

RITENUTO di dover scomputare dalla spesa ammissibile al contributo sia l'importo di **€ 10.350,00**, relativo all'acquisto della "cassa biglietteria", in quanto trattasi di voce di costo indicata due volte nelle fatture emesse da due diversi fornitori per il medesimo acquisto, sia l'importo di **€ 1.000,02** per il montaggio del piatto della "Giostra Tagadà";

RITENUTO, pertanto, di quantificare la spesa ammissibile al contributo in **€ 266.899,98**;

RITENUTO di calcolare il contributo a favore del sig. Degli Innocenti Alessandro per l'acquisto effettuato nell'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 del D.M. 27 Luglio 2017, dell'attrazione denominata "Giostra Tagadà", applicando la percentuale del **35%** della spesa ammissibile come sopra quantificata, riconosciuta per gli acquisti di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali per l'anno 2020;

RITENUTO di apportare al contributo, come sopra calcolato, un arrotondamento all'unità di euro per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto se la stessa frazione è inferiore a detto limite;

DECRETA

Art. 1

(Assegnazione del contributo)

Alla luce di quanto esposto in premessa, all'esercente attività di spettacolo viaggiante Degli Innocenti Alessandro è assegnato il contributo di **€ 93.415,00 (euro novantatremilaquattrocentoquindici/00)**, relativo



DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/a
PEC: mbac-dg-s@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-s@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

all'anno 2020 per acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali ai sensi dell'articolo 34 del D.M. 27 Luglio 2017.

Art. 2

(Imputazione a Bilancio)

La spesa di cui al presente decreto graverà sul capitolo 8721/PG 1 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Cultura CDR 8 – Direzione generale Spettacolo per l'esercizio finanziario 2022.

Art. 3

(Rimedi esperibili)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. del Lazio entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione dell'atto sul sito della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura.

Art. 4

(Pubblicità e notifica)

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Direzione generale spettacolo <http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it> con valore di notifica nei confronti dei soggetti interessati.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Parente



DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/a
PEC: mbac-dg-s@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-s@beniculturali.it